

Notai - Procedimento disciplinare - Promovimento senza indugio - Ritardo eccessivo - Conseguenze. (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 153).

Notai - Procedimento disciplinare - Attenuanti generiche - Mancata concessione motivazione. (L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 144).

Sebbene vada confermato che il termine per promuovere l'azione disciplinare "senza indugio" di cui all'art. 153 l.n. non sia perentorio, ciò non equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, ad libitum anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante (1).

Viola l'art. 144 l.n. il giudice di merito che, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla sua discrezionale valutazione, motivi il diniego sulla mancanza di "resipiscenza nel comportamento" del notaio (2).

Cass., Sez. II civ., 12 marzo 2021, n. 7051; Pres. D'Ascola; Rel. Grasso; P.M. Pepe (Cassa App. Milano, 6 aprile 2018) (*).

(1-2) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE: I TERMINI SONO ORDINATORI... MA NON TROPPO di *Gianluca Sicchiero*

Sommario: 1. I termini del procedimento disciplinare nella legge notarile. - 2. La giurisprudenza *ante* 2021. - 3. Lettura della sentenza del 2021: i termini per il promovimento dell'azione disciplinare. - 4. (*Segue*): e i termini del procedimento.

1. I termini del procedimento disciplinare nella legge notarile

La legge notarile regola lo svolgimento del procedimento disciplinare con una prima indicazione ed alcuni termini successivi.

La prima indicazione riguarda il rilievo per cui quando constino i presupposti dell'illecito disciplinare, l'organo legittimato deve promuovere l'azione "senza indugio" (art. 153 l.n.).

Quando la richiesta giunga alla commissione di disciplina, nell'art. 155 l.n. vengono di conseguenza previsti i seguenti termini: 5 giorni per assegna-

(*) N.d.R. Sulla stessa sentenza, v. *infra*, **R. Triola**, p. 1030 ss..

(*Omissis*).

7. - Con il settimo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte d'appello contestando la violazione della l. n. 89 del 1913, art. 153, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere rigettato l'eccezione d'intempestività dell'atto d'impulso dell'azione disciplinare.

Assume il notaio che l'ordinanza aveva respinto l'eccezione con la quale si era dedotto che il promovimento dell'azione disciplinare era avvenuto con sette mesi di ritardo, a fronte della disposizione di legge, la quale prevede che esso avvenga "senza indugio", con una motivazione in diritto, facente leva sulla natura derogabile del termine, senza prendersi cura di spiegare perché, in fatto, l'autorità procedente avesse avuto bisogno di sette mesi per formulare l'accusa disciplinare.

Inoltre il ricorrente reputa contraddittoria e non persuasiva la tesi secondo la quale il termine fissato dal legislatore fosse non inderogabile, così frustrando l'esigenza di procedere celermente, sol che lo voglia l'autorità disciplinare.

Ove la Corte d'appello fosse entrata, come era suo dovere "nel merito della valutazione", avrebbe dovuto spiegare perché fosse stato necessario un sì lungo lasso di tempo.

7.1. - La doglianza è fondata.

re il fascicolo al collegio competente, nominare il relatore e avvisare le parti; 15 giorni dalla ricezione dell'avviso per la prima eventuale memoria difensiva del notaio; 15 giorni successivi alla scadenza di questo termine per l'eventuale archiviazione *de plano* o, in alternativa (art. 156 l.n.), fissazione per la discussione entro 30 giorni; discussione con assunzione nella stessa giornata dei mezzi di prova (art. 156 *bis* l.n.); deliberazione con lettura del dispositivo; deposito della decisione nei successivi 30 giorni (art. 157 l.n.).

Seguendo queste cadenze, il procedimento dovrebbe durare 65 giorni per la decisione ed altri 30 per il deposito della motivazione, più il tempo necessario perché l'avviso *ex art.* 155 l.n. spedito dalla commissione giunga al notaio.

Ovviamente ben può accadere che serva qualche tempo in più per ragioni istruttorie: se la commissione deve sentire i testimoni, questi andranno convocati per un'apposita udienza; se deve essere espletata una perizia, anche per questo incombenza serve del tempo: il tema da affrontare è però la ragionevolezza della dilatazione dei termini in ragione delle predette necessità.

Senonché manca una sanzione esplicita ove i termini siano superati più o meno ragionevolmente e la giurisprudenza, fino ad oggi, ha sempre affermato che si tratterebbe di termini ordinatori la cui violazione non produce alcun effetto.

La letteratura spesso ha condiviso l'assunto ma senza spiegazioni analitiche (1).

2. La giurisprudenza ante 2021

La prima pronuncia sul tema, successiva all'introduzione delle commissioni di disciplina, ha riguardato proprio un'azione disciplinare in tesi proposta con ritardo e la Corte di cassazione ha appunto affermato che "i termini

(1) V. ad es. **V. Tenore**, *La responsabilità disciplinare del notaio*, in *Il notaio e le sue quattro responsabilità*, Milano, 2016, pp. 53-54. V. anche **E. Protetti**, **P. De Martinis**, **C. Di Zenzo**, *La legge notarile*, Milano, 2016, pp. 622 o 630; **G. Lorcet**, in **AA.VV.**, *La legge notarile commentata*, a cura di **R. Casu - G. Sicchiero**, Torino 2010, pp. 580, 583.

Questa Corte ha affermato che i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che la l. n. 89 del 1913, art. 153, comma 2, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere senza indugio, comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva (Sez. 2, n. 9041/2016, Rv. 639766).

Epperò la circostanza che i termini siano ordinatori non equivale ad affermare che l'azione disciplinare possa essere iniziata in ogni tempo, *ad libitum* anche a distanza di anni dall'avvenuta conoscenza del fatto disciplinarmente rilevante.

Una tale estrema interpretazione, oltre a contrastare la *ratio legis*, colliderebbe con il diritto a conoscere in un tempo ragionevole, anche al fine di potersi ben difendere, l'accusa disciplinare formalizzata.

L'immanenza del principio trova conferma nella disciplina processuale penale (artt. 405 e 406 c.p.p.) la quale, nonostante si tratti di esercitare obbligatoriamente l'azione penale, che, com'è ovvio, concerne fatti di ben maggiore disvalore sociale, impone al pubblico ministero di esercitare l'azione (se del caso anche chiedendo l'archiviazione) in un tempo predeterminato dalla legge, a seconda del tipo e della gravità del reato perseguito.

della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti del notaio sono ordinatori e non perentori, in mancanza di una espressa qualificazione in questo senso. Nella fattispecie infatti pur essendo specificato, dall'art. 153 l. not. che il soggetto dotato dell'iniziativa disciplinare deve procedere senza indugio, non fissa per tale inizio del procedimento alcun termine decadenziale, come invece in altri casi ha disposto il legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. 6, 14 luglio 1982, n. 366). Ciò comporta che nella fattispecie non era intervenuta nessuna decadenza o estinzione dell'azione disciplinare" (2).

Questa argomentazione è stata subito ribadita e poi sempre confermata dal S.C. (3) che, in altra ipotesi, ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione, giacché in concreto era stata accertata una dilazione giustificata dalle necessità istruttorie della verifica dei fatti (4).

Con un *obiter dictum*, giacché il motivo di ricorso era stato dichiarato inammissibile, una successiva pronuncia ha poi esteso il principio oltre alla previsione dell'art. 153 l.n., affermando che "tutti i termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai sono ordinatori, in mancanza di un'espressa qualificazione legislativa di perentorietà" (5).

(2) Cass., 20 luglio 2011, n. 15963, la quale aggiunge che "la perentorietà non risulta stabilita né da alcuna esplicita disposizione in questo senso né dalla *ratio* del procedimento o da esigenze di garanzie processuali. Per quanto la celerità dell'accertamento disciplinare risponda a criteri generali di buona amministrazione, la mancanza di tale urgenza non è sufficiente ad integrare una violazione dei diritti di difesa dell'inculpato. Non risulta infatti specificato e provato in cosa consistesse tale pretesa lesione dei diritti di difesa"; v. poi oltre alle decisioni *infra* citate, id., 6 dicembre 2016, n. 24962; id., 31 gennaio 2017, n. 2526; id., 7 maggio 2018, n. 10872.

(3) Cass., 23 gennaio 2014, n. 1437, che però in quel caso ha rilevato in aggiunta che "la Corte di merito ha dato atto, correttamente, che la molteplicità delle condotte contestate ha reso complessa l'attività di indagine, in ragione sia della pluralità di infrazioni, sia dello stesso comportamento tenuto dall'inculpato, e che, comunque, l'ipotizzata protrazione del procedimento non è stata tale da precludere o da determinare un ostacolo alla difesa effettiva dell'inculpato. La complessiva censura non tiene quindi conto del fatto che la Corte di Milano – la quale ha escluso sia una indolente gestione dell'iniziativa disciplinare, sia una cattiva organizzazione del procedimento svoltosi dinanzi alla Co.Re.Di. – ha sottolineato che la concreta scansione procedimentale è stata giustificata da esigenze istruttorie ed è compatibile con la tempestività dell'iniziativa disciplinare".

(4) Cass., 3 giugno 2015, n. 11451.

(5) Cass., 5 maggio 2016, n. 9041.

Pur vero che la chiusura del sistema è presidiata dalla prescrizione (l. n. 89 del 1913, art. 146, sì come riformulato con il d.lgs. n. 259 del 2006), ma la necessità che le indagini e le valutazioni propedeutiche alla determinazione di esercitare l'azione disciplinare, a prescindere dall'estinzione dell'illecito per effetto del decorso della prescrizione, debbano essere concluse in un tempo ragionevole, cioè giustificato dalla natura dell'illecito e dagli approfondimenti da svolgere, assolve a una finalità che, sibbene affine, è peculiare. La pendenza di una tale fase, infatti, produce, *ex se* un inevitabile pregiudizio indiretto sulla vita e sull'esercizio della professione del notaio assoggettato, oltre a rendere via via più difficile per quest'ultimo (il quale ancora non conosce i termini esatti della futura incolpazione) approntare adeguata difesa.

Di conseguenza, la Corte d'appello, pur avendo correttamente affermato la derogabilità del termine, avrebbe dovuto accertare se il tempo impiegato per avviare il procedimento disciplinare, tenuto conto di ogni elemento utile a un tale giudizio, potesse considerarsi adeguato, in relazione all'esigenza di celerità, indubbiamente imposta dall'espressione "senza indugio".

Ciò posto, la decisione deve essere cassata con rinvio sul punto, perché il Giudice del rinvio si adegui al principio di diritto sopra enunciato.

(*Omissis*)

3. *Lettura della sentenza del 2021: i termini per il promovimento dell'azione disciplinare*

Si giunge quindi alla decisione in esame, che chi scrive ritiene un decisivo ed importante primo passo verso una conformazione del procedimento disciplinare ai più elementari principi costituzionali ed umanitari.

Vi sono infatti alcune implicazioni imprescindibili che attengono all'essenza del procedimento disciplinare, di cui fino ad oggi non vi è stato il dovuto approfondimento.

La prima è che il procedimento disciplinare, al pari del processo, è un male in sé, nel senso che determina un patimento per l'incolpato, che deve essere contenuto nel minor tempo possibile e siccome non si sa all'inizio se il notaio sarà assolto o meno, questa necessità va assolta in modo ferreo con un giudizio *ex ante*.

La seconda, correlata alla prima, è che i procedimenti disciplinari previsti ad es. per i pubblici impiegati (6), vedono fissati termini perentori di breve durata e questo in base a regole certamente dettate per il pubblico impiego ma invocabili anche al di fuori di questo settore, perché "poste a tutela dei principi di garanzia e certezza della sollecita definizione dei procedimenti disciplinari, nel rispetto del canone di ragionevolezza dei tempi di irrogazione delle sanzioni disciplinari" (7).

(6) Cons. Stato, Sez. IV sent., 30 gennaio 2009, n. 517. V anche Cons. Stato, 21 settembre 2007, n. 4890, secondo il quale la natura perentoria di un termine, anche non esplicitata dal dato letterale di una determinata disposizione, può essere desunta dalla funzione che in concreto il termine è chiamato ad assolvere, non potendosi in tal caso far valere l'opposto principio derivante dagli artt. 152 e 154 c.p.c. mentre per *id.* 16 gennaio 2006, n. 73, «al di fuori del sistema processuale nel quale è inserito l'art. 152, comma 2 c.p.c., che esprime un criterio interpretativo comune ogni qual volta siano stabilite cadenze temporali per il compimento degli atti del processo, la perentorietà di un termine (nella specie procedimentale) non deve essere espressamente stabilita potendo la stessa desumersi anche implicitamente dalla *ratio legis* e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un determinato adempimento entro un prefissato arco temporale è inteso a soddisfare».

(7) Diversa è la situazione per il procedimento disciplinare a carico degli avvocati: secondo Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2020, n. 23593, "il procedimento disciplinare di primo grado ha

9. - Col nono motivo viene dedotta violazione della l. n. 89 del 1913, art. 147, e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Spiega il ricorrente che la Corte d'appello si era impegnata a escludere la sussistenza di continuazione (peraltro, anche con una motivazione, almeno in parte, illogica). Il reclamante, invece, aveva chiesto al Giudice di applicare la più mite sanzione della censura, trattandosi di vicenda sostanzialmente unica e comportando la terza sospensione dall'esercizio della professione la destituzione automatica.

Le attenuanti generiche, di poi, erano state negate sulla scorta della seguente motivazione: "il notaio non ha mostrato respicenza nel comportamento"; motivazione che andava giudicata inconferente. Invero, rispetto ai fatti contestati, sulla base delle prodotte dichiarazioni, non era stata accertata alcuna recidiva.

9.1. - Il motivo può essere accolto nei termini di cui appresso.

9.1.1. - Il secondo profilo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è fondato per quanto segue.

Se infatti si voglia verificare un termine di durata che funga da paragone per orientarsi, basterà esaminare l'art. 55 *bis* del d.lgs. n. 165/2000 (T.U. pubblico impiego), che fissa un termine di 120 giorni per tale fine, per dire che il legislatore non accetta comunque procedimenti disciplinari di durata esagerata, ancorché recenti modifiche della disciplina denotino una relativa elasticità dei termini, ma solo se endoprocedimentali (8).

Occorre quindi dar conto di queste affermazioni.

Nella decisione in commento il S.C. ha richiamato invece l'art. 405 c.p.p., che assegna al pubblico ministero un termine di 6 mesi per completare le proprie indagini, salva la proroga consentita dall'art. 406 c.p.p., pena l'inutilizzabilità dei suoi atti (9).

Senonché questo termine riguarda l'intera attività di indagine, mentre l'art. 153 l.n. si riferisce al momento in cui l'attività istruttoria ha già dato il proprio esito ("se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante") e quindi il termine semestrale dell'art. 405 c.p.p. non è utilizzabile per valutare la tempestività della richiesta di avvio del procedimento disciplinare notarile.

sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché di quello di prescrizione dell'azione disciplinare; né consegue che in tale procedimento non trovano applicazione gli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in tema di ragionevole durata del processo, né l'art. 2 della l. n. 241 del 1990 sulla durata del procedimento amministrativo, giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coesistente al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all'incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa". Ma appunto la legge professionale forense tace da ogni profilo.

(8) Il comma 9 *ter* dell'art. 55 *bis* indica infatti che "la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-*quater*, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-*quater*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento". Così anche Cass., 14 giugno 2016, n. 12213.

(9) V. ad es. Cass. pen., Sez. II sent., 13 febbraio 2020, n. 17214.

Dispone l'art. 144, della legge notarile: "1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art. 138 *bis*, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

1-*bis*. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo dell'art. 142 *bis*, comma 1, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.

2. - Per le infrazioni di cui all'art. 138 *bis*, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1, del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria, non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso art. 138 *bis*, comma 1".

Occorre premettere che il tenore della censura per essere stata negata l'applicazione delle attenuanti in parola risulta inequivoco, nonostante che il ricorrente non abbia nella rubrica espressamente indicato la norma violata, peraltro di univoca e agevole individuazione.

Invece il già ricordato l'art. 55 *bis* del d.lgs. n. 165/2000 prevede che l'azione disciplinare sia promossa "con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni": ecco una misura adeguata e ragionevole che qualifica la speditezza o meno dell'avvio dell'azione disciplinare da parte dell'organo legittimato e che, in coerenza con la necessità imposta dall'art. 153 l.n., si può ancorare al momento in cui l'organo legittimato abbia piena conoscenza degli elementi dell'illecito deontologico (10).

Il criterio che rileva per la valutazione di tempestività già a partire da questa fase del procedimento, si fonda su argomenti diversi: il primo è quello dell'obbligo di efficienza che grava sull'amministrazione legittimata all'azione (art. 97 Cost.; art. 1, l. n. 241/1990), cui forse solo il pubblico ministero può non essere ricondotto, sebbene qui non eserciti attività giurisdizionale.

In tal senso l'attività istruttoria dell'archivio notarile o del consiglio notarile è pur sempre attività amministrativa regolata dalla l. n. 241/1990, dato che la legge notarile non la disciplina, valendo allora quanto prevede proprio l'art. 160 l.n..

Quindi un ulteriore termine di riferimento per verificare la tempestività del promovimento dell'azione è contenuto proprio nell'art. 2, l. n. 241/1990, per il quale "i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni", a prescindere dalla diversa natura degli organi legittimati *ex art.* 153 l.n..

Il secondo è che la durata del processo accusatorio, quand'anche meramente disciplinare, costituisce un male in sé: la Corte di giustizia ha detto con

(10) Per il procedimento regolato dal d.lgs. 165/2001 v. Cass., 25 giugno 2018, n. 16706: in tema di procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell'addebito dall'art. 55 *bis*, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'inculpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.

La questione non pone un'inammissibile critica alla giustificazione motivazionale, ma lo scrutinio afferente a una falsa applicazione di legge.

Sul punto, non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Corte, a mente del quale la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 6, n. 11790, 27 maggio 2011, Rv. 618160).

Difatti, l'accoglimento della doglianza non è giustificato da un'alternativa motivazione, bensì dalla falsa applicazione del citato art. 144.

Come risulta dalla disposizione riportata, il riconoscimento dell'attenuazione di pena deve essere applicato (la legge non dice "può") ove ricorra, anche solo alternativamente, uno dei seguenti casi: "se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti", "quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto".

chiarezza che il divieto di *bis in idem* ha per oggetto anche il solo fatto del secondo processo, perché l'essere sottoposti a giudizio costituisce un'afflizione in quanto tale (11).

Ora, sebbene qui non stiamo parlando affatto di *bis in idem*, ciò che evidenziamo è appunto che il processo costituisce un'afflizione, tanto che deve essere giusto e rapido (art. 111 Cost.; art. 47 Carta diritti fondamentali UE; art. 6 Convenzione europea diritti umani).

E per noi non è giusto né equo un procedimento disciplinare -poco ci importa che la forma sia quella amministrativa, dato che rileva la sua funzione- la cui fase iniziale resti ferma per la pura ed ingiustificata inerzia del titolare dell'azione disciplinare.

Dovendo quindi indicare un termine ragionevole cui riferire il "senza indugio" indicato nell'art. 153 l.n., ci pare che quello di 30 giorni sopra indicato costituisca un limite ragionevole, dato che si parla del momento in cui una ingiustificata inerzia diventi sanzione per chi ne sia responsabile (12).

4. (Segue): e i termini del procedimento

Il logico sviluppo di quanto ora detto è che la violazione dei termini rileva non solo nel caso esaminato – quello del "senza indugio" di cui all'art.

(11) Con la sentenza 10 febbraio 2009, Zolotukhin-Russia, par. 65 e par. 67, la Grande sezione della Corte dei diritti umani con una pronuncia relativa ad un arresto "amministrativo" e poi ad un diverso giudizio penale, «ha ribadito che l'articolo 4 del protocollo n. 7 non sia limitato a garantire il diritto a non essere punito due volte per lo stesso fatto, ma sia esteso al diritto a non essere perseguito o condannato due volte ed ancora ribadisce che l'obiettivo di cui all'articolo 4 del Protocollo n. 7 è di vietare la ripetizione di un procedimento penale, che sia stato concluso con una decisione definitiva».

(12) Altri termini perentori (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1498 e 1499; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 165), che variano tra i 40 ed i 120 giorni, sono contenuti ad es. nell'art. 1046, lett. h) del d.p.r. n. 90/2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) o nell'art. 9 del d.p.r. n. 737/1981 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti).

La Corte di Milano, al fine di negare l'applicabilità delle attenuanti generiche addebita al notaio mancanza di "resipiscenza nel comportamento".

Ora, non è dato comprendere che condotta resipiscente avrebbe potuto tenere il notaio in relazione ai fatti che in questo processo gli sono addebitati, non constando che egli avrebbe potuto compensare il danno al decoro suo e alla dignità della professione in qualche apprezzabile modo.

In definitiva la statuizione della Corte di Milano intende la resipiscenza avere un contenuto diverso da quello predefinito dal legislatore, il quale "premia" la successiva condotta utilmente riparatoria del notaio. Condotta che nel caso al vaglio si riesce ad ipotizzare, in difetto di una logica spiegazione, atteso che il rimprovero disciplinare attiene ad un'attività "difensiva", ritenuta anomala, svolta in sede disciplinare e non attiene all'ordinario svolgimento dell'attività professionale. La decisione ha finito, quindi, per negare la ricorrenza delle attenuanti addebitando all'incolpato una condotta non esigibile, perché non praticabile in concreto. Avrebbe invece dovuto escludere la ricorrenza, "nel fatto addebitato" di "circostanze attenuanti", cioè di fatti che attenuino il disvalore dell'illecito o la carica di colpevolezza.

S'impone, pertanto, la cassazione della decisione sul punto, restando assorbito il primo profilo, con il quale il ricorrente si duole della scelta qualitativa della sanzione.

(*Omissis*).

153 l.n. – ma anche a proposito dei termini del procedimento avanti alle Commissioni di disciplina.

Secondo la cadenza temporale sopra ricostruita, se non vi fosse alcuna necessità istruttoria il procedimento dovrebbe durare circa 100 giorni, calcolati dal momento della ricezione della richiesta di avvio del procedimento, al momento del deposito della motivazione.

Ovviamente casi concreti possono richiedere una dilazione: ad es. per sentire testimoni o per espletare una consulenza tecnica, ipotesi entrambe concretamente vissute da chi scrive in veste di difensore.

In casi simili si deve ovviamente consentire che si proceda alle attività istruttorie occorrenti e solo in concreto si potrà valutare se la dilazione procedimentale sia ragionevole o meno, ovvero se il tempo utilizzato per sentire i testimoni sia adeguato alla necessità di convocarli avanti alla commissione o sia stato invece incongruamente ampliato solo per non decidere con immediatezza una questione disciplinare.

Altri eventi che possono imporre una dilazione dei termini riguardano la malattia di una delle parti del procedimento o di un componente della commissione, mentre riteniamo non accettabili i rinvii dovuti ad impegni personali di ciascuno di questi, beninteso se non vi sia l'accordo di tutti sia sul rinvio sia sulla relativa durata.

Ci pare infatti che quando si sia in presenza di rinvii dilatori – un esempio classico è quello per leggere il dispositivo in una udienza successiva a quella in cui si sia discusso il procedimento, in palese violazione dell'art. 156 *bis*, comma 10, l.n. – la violazione dei termini sia manifesta ed ingiustificata.

Ora che il S.C. ha finalmente dato atto che non si possono giustificare le inerzie prive di qualsiasi ragionevolezza, si tratta di riportare la durata dei procedimenti nei limiti indicati dal legislatore e rispetto ai quali le violazioni manifeste devono portare all'unica conseguenza possibile, cioè l'estinzione del procedimento disciplinare per sua improcedibilità e l'invalidità della decisione della commissione perché presa a poteri sanzionatori ormai venuti meno.

Altrimenti vale tutto e questo sarebbe un risultato non degno di un paese civile.